



CROCE ROSSA ITALIANA
Comitato Centrale

Il Commissario Straordinario

Ordinanza Commissariale

E 226 / 09 del 27 LUG. 2009

OGGETTO: Arruolamento personale di assistenza.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO il D.P.C.M. 6 maggio 2005, n. 97 con il quale è stato approvato il vigente Statuto dell'Associazione Italiana della Croce Rossa;

VISTO il D.P.C.M. 30 ottobre 2008 con il quale, ai sensi del vigente statuto, l'Avv. Francesco ROCCA è stato nominato Commissario straordinario dell'Associazione Italiana della Croce Rossa, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;

VISTO il Decreto Legislativo 165/2001 e succ. modifiche e integrazioni;

VISTA la Legge 241/90 e succ. modifiche e integrazioni;

VISTO che l'art. 14, comma 1), lo Statuto dell'Associazione stabilisce che il Corpo Militare della Croce Rossa Italiana è un corpo ausiliario delle Forze armate e dipende direttamente dal Presidente Nazionale Dell'Associazione;

VISTO il R.D. 10 febbraio 1936, n. 484 e succ. mod.;

CONSIDERATO che il doversi rapportare quotidianamente con una normativa che, come il R.D. 484/36, non regge il passo con i tempi (e che indubbiamente necessita di una totale rivisitazione giuridica in ambito legislativo) è, come facilmente intuibile, impresa di estrema difficoltà;

NELLE MORE dell'auspicata riforma legislativa per il Corpo Militare della C.R.I.;

VISTA la necessità di fornire chiari, precisi parametri di riferimento nell'interpretazione delle norme che regolano la gestione del personale militare di assistenza del Corpo Militare della C.R.I.;

AL FINE di dotare gli Uffici Arruolamento e Addestramento del Corpo Militare della C.R.I. di concreti ed uniformi parametri di riferimento, sulla base dei quali poter procedere alle ordinarie attività afferenti l'arruolamento del personale di assistenza ed allo scopo di evitare difformità interpretative che spesso ingenerano contenzioso amministrativo;

CONSIDERATO che alcuni articoli del menzionato Regio Decreto sono oggetto di interpretazioni che spesso hanno ingenerato e, tuttora, ingenerano dubbi ed errori nella loro applicazione.

ATTESA la necessità di procedere alla soppressione di tutte le disposizioni, gli atti o provvedimenti in contrasto con la presente Ordinanza;

VISTO il promemoria dell'Ispettore Nazionale del C.M. C.R.I.

CON I POTERI di conferiti dallo Statuto

DETERMINA

- 1) è approvata l'allegata circolare che costituisce parte integrante della presente ordinanza;
- 2) ogni provvedimento in contrasto con la circolare allegata alla presente è abrogato; il presente provvedimento non comporta oneri economici.

E 226 / 09 del 27 LUG. 2009

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Avv. Francesco ROCCA

IL RESPONSABILE
A. Col. com. *[Signature]*
15/7
HM

[Signature]

[Signature]



CROCE ROSSA ITALIANA
Comitato Centrale

CIRCOLARE
Prot. N° CRI/CC/5 1 632 1 DEL 28 LUG. 2009
PROT. N. _____

Recentemente si sono evidenziate criticità in ordine alle procedure adottate dai Centri di Mobilitazione (ora Uffici Arruolamento e Addestramento) per l'arruolamento del personale di assistenza.

Tali criticità sono da attribuire alla stratificazione di "direttive" varate dalla C.R.I. in assenza di provvedimenti legislativi volti a rendere attuale ed applicabile il R.D. 10.02.1936 n. 484.

In particolare ci si riferisce ai seguenti provvedimenti:

- *Circolare prot. n. 11366 del 14/2/1942*
- *Circolare prot. Is.C.R.I. 45544 del 20/10/82*
- *Circolare prot. n. 0539 del 8/3/2002*
- *O.C. 815/04 del 10/12/2004*

Al fine di ripristinare lo spirito della legge (R.D. 10/02/1936 n. 484) con la presente circolare, avente carattere puramente ricognitivo della normativa prevista dal citato R.D., allo scopo di non incorrere per il futuro in distorte interpretazioni, si riportano di seguito i principi salienti della norma sopra citata.

Per l'arruolamento del personale di assistenza della C.R.I. si deve fare riferimento esclusivamente a quanto previsto all'art. 5 del R.D. e a quanto disposto dal Capo II e IV del R.D. 10.02.1936 n. 484 e suc.mod..

In particolare, per quanto concerne il predetto art. 5, si richiama l'attenzione sul comma 6 che testualmente recita: "se gli elementi da iscrivere nel ruolo normale o nel ruolo speciale rivestono un grado in una delle categorie in congedo del regio esercito, della regia marina, della regia aeronautica o della regia guardia di finanza, potranno conseguire la nomina del corrispondente grado del personale della C.R.I. conservando la propria anzianità, subordinatamente, per il personale di assistenza, al disposto degli artt. 19 e 33 della presente

*7.4.2009
21/7
WF*



legge e, per il personale direttivo, al possesso dei titoli di studio di cui agli artt. 13 e seguenti.”.

Da quanto precedentemente riportato ne discende che tutti i cittadini italiani che concorrono all'arruolamento nel personale di assistenza potranno essere arruolati con un grado diverso da MILITE solo se ricorrano le seguenti condizioni previste dalla Legge:

1. Art. 21 R.D. n.484/36 . “Possono aspirare alla nomina a caporale della C.R.I., senza seguire il corso teorico-pratico, di cui all'art. 22:
 - a) gli studenti di farmacia che abbiano compiuto il primo anno di corso e diano prova di conoscere il regolamento di disciplina militare;
 - b) i militari in congedo che abbiano frequentato il corso di aiutanti di sanità, riportando la classifica di ottimo;
 - c) gli infermieri di professione, che ricoprano permanentemente la carica di sorvegliante in un ospedale civile importante.”
2. Art. 20 R.D. n.484/36. “Possono aspirare alla nomina a caporale maggiore della C.R.I., senza seguire il corso pratico di cui all'art. 22:
 - a) gli studenti in medicina e chirurgia che abbiano compiuto il 2° anno di università e diano prova di conoscere il regolamento di disciplina militare;
 - b) i militari in congedo che abbiano frequentato il corso di aiutanti di sanità, riportando la classifica di ottimo.”
3. Art. 19 R.D. n.484/36. “Possono aspirare alla nomina a sergente maggiore o a sergente della C.R.I. i sottufficiali del corrispondente grado delle forze armate dello Stato, in congedo. Essi debbono però obbligarsi a seguire con profitto il corso d'istruzione, di cui al seguente art. 33.
Possono inoltre aspirare alla nomina a sergente della C.R.I., senza seguire il corso teorico pratico sanitario, di cui all'art. 22, gli studenti di medicina e chirurgia che abbiano compiuto il 4° anno di università e che diano prova di conoscere le norme del regolamento di disciplina militare.”
4. Art. 18 R.D. n.484/36. “Possono aspirare alla nomina a maresciallo ordinario, maresciallo capo, maresciallo maggiore della C.R.I. i marescialli in congedo delle forze armate dello Stato delle tre categorie.
Sarà data la preferenza a coloro che abbiano disimpegnato, almeno per un anno, le funzioni contabili. Essi conserveranno il grado ricoperto nelle dette forze e la relativa anzianità.
Possono inoltre aspirare alla nomina a maresciallo ordinario della C.R.I. coloro che abbiano conseguito la licenza di scuola tecnica (ora istituto inferiore), o ginnasiale, che diano prova di aver disimpegnato attribuzioni di contabile in un ufficio governativo provinciale, comunale o privato importante, e dimostrino, sottoponendosi ad un apposito esperimento pratico da determinarsi dalla presidenza generale dell'associazione, di ben conoscere la disciplina e i regolamenti militari.”

Prot. N° CRI/CC/5 1 632 1 2 8 LUG. 2009



Per quanto sopra detto, per il personale di assistenza, non si potranno effettuare nomine successive (né "conferimenti" di grado non previsti dalla legge) o riconoscimenti di grado successivamente alla prima nomina.

Infatti il riconoscimento del grado posseduto nelle FF.AA. può essere richiesto solo all'atto dell'arruolamento.

Coloro i quali successivamente all'arruolamento nel Corpo Militare della C.R.I. dovessero rivestire nelle FF. AA. un grado superiore a quello con il quale si sono arruolati dovrà richiedere un nuovo arruolamento, previa cancellazione dai ruoli.

Il fatto di possedere le attitudini di cui all'art. 23 R.D. n. 484/36 non dà la possibilità di essere arruolati con un grado diverso da quello di Milite al quale dovrà essere aggiunta la qualifica per la quale ha dato prova.

L'età posseduta all'atto dell'arruolamento è ininfluyente ai fini dell'attribuzione del grado di immissione nei ruoli del personale militare C.R.I..

Non sono ammessi titoli equivalenti né il conferimento di gradi in via analogica a quanto previsto per le FF.AA. dello Stato.

Transito nel ruolo Normale Mobile: l'art. 44 del R.D. citato prevede che il militare può concorrere al transito di ruolo nei modi e tempi previsti dalla Legge. Ne discende che codesti U.A.A. dovranno transitare nel ruolo speciale tutti i militari che non hanno presentato apposita domanda di trasferimento nel ruolo normale mobile.

Tale domanda potrà essere presentata dagli interessati nei termini e modalità previsti dall'art. 44 del R.D. 484/36, subordinatamente alle limitazioni e condizioni di cui all'art. 5.

Transito nel Ruolo Riserva: il ruolo riserva è previsto per il solo il personale direttivo a norma degli art. 40 e 41 del R.D. 10.02.1936 n. 484; il personale di assistenza al raggiungimento del 58° anno di età, pur rimanendo iscritto nel ruolo Normale Mobile, (art. 45 R.D. n. 484/36 ultimo comma) potrà essere impiegato per i soli servizi territoriali.

Da quanto detto ne discende che non è previsto dal citato R.D. il transito del personale di assistenza nel Ruolo Riserva e pertanto codesti U.A.A. dovranno annullare qualsiasi transito in contrasto con quanto appena riportato.

Prot. N° CRI/CC/ 5 1 632 2 8 LUG. 2009



Handwritten signatures and initials.

Dalla entrata in vigore della presente circolare è fatto divieto di accettare simultaneamente domande di arruolamento per più categorie.

Ai Presidenti dei Comitati Centri di Mobilitazione (oggi Ufficio Arruolamento e Avanzamento del Corpo Militare della C.R.I.) si raccomanda la massima osservanza della presente circolare e di quanto previsto all'art. 11 del R.D. 484/36: " I presidenti dei comitati centri di mobilitazione, prima di dar corso alle pratiche per l'arruolamento, si assicureranno della precisa posizione militare degli aspiranti, rivolgendosi per informazioni, alle competenti autorità militari..."

Ogni provvedimento in contrasto con la presente circolare è annullato.



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Avv. Francesco ROCCA

Prot. N° CRI/CC/ 5 1 6 3 2 28 LUG. 2009